CAMERA DEI DEPUTATI N. 211 (*Urgenza*)

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(DE GASPERI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO
(SCELBA)

COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(GRASSI)

E COL MINISTRO DEL TESORO
(PELLA)

Costituzione e funzionamento degli organi regionali

Seduta del 10 dicembre 1948

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'unito disegno di legge, che si sottopone all'esame del Parlamento, è stato predisposto al fine di svolgere i principî posti dalla Costituzione circa le autonomie regionali.

Per conseguire tale scopo occorre anzitutto – ed a ciò mira il progetto – regolare la costituzione degli organi regionali ed il loro funzionamento.

Le norme proposte si riferiscono alle Regioni elencate nell'articolo 131, con esclusione di quelle alle quali, come è noto, è attribuita particolare autonomia, secondo statuti speciali, adottati con leggi costituzionali.

Il progetto è diviso in due titoli: l'uno, dedicato alla composizione e al funzionamento dei vari organi della Regione, l'altro, alle disposizioni transitorie e finali.

Il primo titolo comprende a sua volta otto capi, dei quali il primo tratta del Consiglio regionale (organo legislativo e deliberativo della Regione), disciplinandone la prima adunanza e gli adempimenti da adottarsi in essa, le riunioni ordinarie (sessioni nei mesi di gennaio, maggio e ottobre di ogni anno) e straordinarie; il regolamento dei servizi consiliari; e l'intervento dei consiglieri per la validità delle deliberazioni (articoli 1-5). Speciale importanza assume l'articolo 6, concernente l'indicazione dettagliata dei compiti del Consiglio nell'ambito della competenza ad esso attribuita dalla Costituzione.

Il secondo capo concerne il presidente della Giunta, e cioè: la sua elezione, la successione di esso in caso di morte, dimissioni o decadenza (articolo 7); le sue attribuzioni (articolo 8); la sua sostituzione in caso di impedimento o assenza; la possibilità di affidare incarichi speciali ad assessori e delegare ad essi funzioni di sua competenza (articolo 9). Si è ritenuto di circondare l'elezione del presidente della

Giunta di particolari garanzie (*quorum* speciale degli intervenuti e maggioranza qualificata, richiesta in ben quattro votazioni), in considerazione dell'importanza, del tutto peculiare, della carica.

Il successivo capo terzo regola la composizione, la elezione, la incompatibilità dei membri, le adunanze, i compiti, il rendiconto e le deliberazioni di urgenza della Giunta regionale (articoli 10-16), la quale può dirsi l'organo di governo della Regione, in quanto ad essa sono attribuite funzioni prevalentemente di esecuzione delle deliberazioni consiliari, fatta eccezione per alcune materie specificatamente indicate e attribuite alla sua competenza esclusiva, e per i casi di urgenza, nei quali la Giunta può sostituirsi al Consiglio con potestà deliberativa, quando questo non sia riunito in sessione, ma sempre salvo ratifica del suo operato da parte del Consiglio stesso.

Il capo quarto detta alcune disposizioni di carattere generale in materia di pubblicazione delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta, riservando implicitamente norme più particolareggiate da emanarsi dalla Regione (articolo 17).

Il capo quinto tratta la materia, del tutto nuova nella nostra esperienza costituzionale, delle leggi regionali, stabilendo le modalità, mediante le quali dovrà attuarsi la potestà al riguardo riconosciuta alle Regioni.

In particolare gli articoli 18 e 20 dettano norme per la promulgazione (della quale viene precisata la formula) e la pubblicazione delle leggi regionali.

L'articolo 19 concerne la dichiarazione di urgenza delle leggi regionali prescrivendo che, per la validità di essa, occorre espressa deliberazione della maggioranza assoluta del Consiglio regionale, fermo restando il consenso del Governo della Repubblica.

Con l'articolo 21 si stabilisce che l'impugnativa prevista dall'articolo 127 della Costituzione deve essere proposta dal Presidente del Consiglio dei Ministri, specificandosi in tal modo l'organo competente, indicato genericamente, nello stesso articolo 127, con la espressione « Governo della Repubblica ». L'articolo 21 dispone altresì che, qualora la legge regionale sia impugnata per contrasto con gli interessi di altre Regioni, l'impugnativa stessa debba subito essere comunicata alle Regioni interessate, in modo che queste ultime possano far giungere al Governo e al Parlamento i loro voti su questioni che le riguardano.

Il capo sesto è dedicato al Commissario governativo e ai controlli. Quanto al primo, l'articolo 22 propone che esso sia nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Presidente del Consiglio di concerto con il Ministro dell'interno. Quanto ai controlli, si stabiliscono: la composizione della Commissione relativa (articolo 23), le sue attribuzioni in sede di legittimità (articolo 24), anche riguardo alle deliberazioni di urgenza (articolo 25), e i limiti del suo controllo di merito, inteso quest'ultimo nel senso previsto dall'articolo 125 della Costituzione e cioè soltanto quale mezzo per promuovere, con richiesta motivata, il riesame da parte del Consiglio regionale delle deliberazioni riguardanti alcune materie specificatamente indicate (articolo 26).

Il capo settimo si limita a confermare che lo stato giuridico ed economico, le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità degli impiegati e salariati della Regione rientrano nell'autonomia di questa, la quale provvederà al riguardo con il proprio Statuto.

Il capo ottavo comprende tre articoli (28, 29, 30), che contengono disposizioni di carattere procedurale, a complemento delle relative norme costituzionali e cioè: composizione della Commissione parlamentare, prevista dall'articolo 126 della Costituzione, 4° comma; fissazione del termine in giorni quindici dall'invito fatto dal Governo al Presidente del Consiglio regionale per la convocazione del Consiglio, al fine di sostituire il Presidente o la Giunta; pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dei decreti di scioglimento dei Consigli regionali e la loro comunicazione alla Camera dei Deputati e al Senato.

Il titolo secondo riguarda, come già si è fatto cenno, le disposizioni transitorie e finali.

L'articolo 31 stabilisce che la Giunta deve, entro un anno dall'insediamento della prima amministrazione regionale, sottoporre al Consiglio, per la prescritta deliberazione, il progetto dello Statuto della Regione, previsto dall'articolo 123 della Costituzione, disponendo altresì che, fino a quando lo Statuto stesso non sia stato approvato con legge della Repubblica, si dovranno osservare, per la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali sul *Bollettino Ufficiale* della Regione, le norme relative alla pubblicazione delle leggi e dei regolamenti sta-

tali, in quanto applicabili. L'ultimo comma dello stesso articolo 31 prescrive infine, con riferimento all'articolo 118, 2° capoverso, della Costituzione e VIII disposizione transitoria, che, dopo la emanazione delle leggi della Repubblica con le quali sarà regolato il trasferimento delle funzioni statali attribuite alle Regioni, la Giunta dovrà sottoporre al Consiglio un piano particolareggiato di decentramento dei servizi regionali.

L'articolo 32 stabilisce il termine di sei mesi per l'approvazione da parte del Consiglio regionale del regolamento previsto dall'articolo 4 del progetto, disponendosi che, nel frattempo, si debbano applicare le norme analoghe relative ai Consigli provinciali, contenute nel regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148.

In armonia con l'ultimo comma dell'VIII disposizione transitoria della Costituzione, l'articolo 33 prescrive che le Regioni provvederanno alla prima formazione dei propri uffici con personale temporaneamente comandato dalle Amministrazioni dello Stato, e, ove occorra, dagli enti locali.

Gli articoli 34, 35, 36 e 37 concernono rispettivamente la formazione del ruolo del personale regionale, il personale comandato, i locali e il trasferimento di uffici dello Stato alla Regione, durante il periodo di assestamento.

L'articolo 38 stabilisce che le leggi della Repubblica, che contengono principî fondamentali nelle materie indicate nell'articolo 117 della Costituzione, entrano immediatamente in vigore e che ad esse deve essere sempre adeguata la legislazione regionale.

L'articolo 39, per la inosservanza ai regolamenti regionali, richiama le norme relative ai regolamenti provinciali ed infine l'articolo 40 avverte che le disposizioni del progetto concernenti la organizzazione interna delle Regioni avranno vigore soltanto fino all'approvazione degli Statuti regionali.

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I

CAPO I.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ART. 1.

(*Prima adunanza del Consiglio*).

Entro trenta giorni dalla proclamazione degli eletti, il Consiglio regionale è convocato, per la prima adunanza, dal consigliere più anziano di età, con invito da notificarsi almeno dieci giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.

La presidenza provvisoria dell'Assemblea è assunta dal consigliere anziano predetto. I due consiglieri più giovani funzionano da segretari.

ART. 2.

(*Adempimenti nella prima adunanza del Consiglio*).

Appena insediato, il Consiglio regionale procede alla convalida della elezione dei propri componenti, alla costituzione dell'ufficio definitivo di presidenza, con l'elezione del presidente, del vicepresidente e di due segretari, alla elezione del presidente della Giunta regionale e della Giunta medesima.

Alla elezione del presidente, del vicepresidente e dei due segretari del Consiglio regionale si procede con votazione separata.

Ciascun consigliere vota un solo nome.

Il Consiglio elegge, inoltre, nel proprio seno, all'infuori dei membri della Giunta, i revisori dei conti.

Il numero dei revisori è di tre per le Regioni con popolazione fino a 1.000.000 di abitanti, di cinque per le altre.

ART. 3.

(*Riunioni del Consiglio regionale*).

Il Consiglio regionale si riunisce in sessione ordinaria nei mesi di gennaio, maggio e ottobre di ogni anno.

Può essere anche convocato in via straordinaria su richiesta del presidente della Giunta regionale o del Commissario del Governo o su domanda scritta di un terzo dei consiglieri.

La riunione ha luogo entro quindici giorni dalla data in cui è pervenuta alla Presidenza la richiesta di convocazione straordinaria.

Delle convocazioni deve essere data tempestiva notizia al Commissario del Governo, con l'indicazione degli affari iscritti all'ordine del giorno.

ART. 4.

(*Regolamento per il Consiglio*).

Le norme relative alla diramazione degli avvisi di convocazione, all'ordine delle discussioni e delle votazioni e alla polizia delle adunanze sono stabilite con apposito regolamento, da approvarsi dal Consiglio regionale.

Le adunanze del Consiglio regionale sono pubbliche, ecettuati i casi in cui, con deliberazione motivata, il Consiglio stabilisca altrimenti.

ART. 5.

(*Intervento dei consiglieri per la validità delle deliberazioni*).

Il Consiglio regionale delibera con l'intervento di almeno la metà dei consiglieri in carica e a maggioranza assoluta dei presenti, salvo che sia prescritta una maggioranza speciale.

ART. 6.

(*Compiti del Consiglio regionale*).

Sono di competenza del Consiglio regionale:

1°) la formulazione di proposte di leggi al Parlamento, nonché dei pareri di cui agli articoli 132 e 133 della Costituzione;

2°) l'emanazione di norme legislative e regolamentari nelle materie di competenza della Regione;

3°) l'approvazione del bilancio preventivo, dei relativi storni di fondi da una categoria all'altra e del conto consuntivo;

4°) l'imposizione dei tributi regionali;

5°) l'ordinamento degli uffici e dei servizi regionali;

6°) la creazione di istituzioni pubbliche regionali;

7°) l'approvazione dei piani generali di opere pubbliche regionali e dei finanziamenti relativi;

8°) la nomina di Commissioni e di membri di Commissioni, devoluta da leggi speciali alla Regione;

9°) ogni deliberazione per la quale la legge richieda l'approvazione del Consiglio o che sia rimessa al voto del Consiglio medesimo dalla Giunta.

A richiesta del Governo o del presidente della Giunta regionale, il Consiglio esprime inoltre parere su questioni di interesse generale, che presentino particolari caratteristiche regionali.

CAPO II.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

ART. 7.

(*Elezione del presidente della Giunta*).

L'elezione del presidente della Giunta ha luogo, a scrutinio segreto, con l'intervento di almeno due terzi dei membri del Consiglio regionale, ed a maggioranza assoluta di voti, salvo quanto disposto dai commi 2 e 3 del presente articolo.

Se dopo due votazioni nessuno o solo alcuni candidati hanno riportato la maggioranza assoluta, si procede ad una votazione di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto nella seconda votazione il maggior numero di voti; è proclamato presidente quello che ha conseguito la maggioranza assoluta di voti.

Qualora, anche dopo la votazione di ballottaggio, nessun candidato abbia ottenuto tale maggioranza, l'elezione è rinviata ad altra seduta, da tenersi entro otto giorni, nella quale si procede a nuova votazione con qualsiasi numero di votanti. Ove nessuno ottenga la maggioranza assoluta, si procede nella stessa seduta ad una votazione di ballottaggio, in seguito alla quale è proclamato eletto il candidato che abbia raccolto il maggior numero di voti.

In caso di morte, dimissioni o decadenza del presidente, il Consiglio sarà convocato entro quindici giorni per la nomina del successore.

ART. 8.

(*Attribuzioni del presidente*).

Il presidente della Giunta regionale:

a) rappresenta la Regione e ne firma gli atti;

b) promuove o compie gli atti conservativi dei diritti della Regione e le azioni possessorie;

c) esercita le funzioni previste dall'ultimo comma dell'articolo 121 della Costituzione, nonché quelle attribuitegli dallo Sta-

ART. 9.

(*Sostituzione del presidente e delega di sue funzioni*).

Il presidente designa l'assessore incaricato di sostituirlo in caso di impedimento o di assenza, dandone notizia al presidente del Consiglio regionale o al Commissario del Governo.

Egli può affidare agli assessori incarichi speciali e delegare ad essi mansioni di sua competenza.

CAPO III.

LA GIUNTA REGIONALE

ART. 10.

(*Composizione della Giunta*).

La Giunta è composta del presidente e di sei assessori nelle Regioni con popolazione fino a 1.000.000 di abitanti, di otto in quelle con popolazione fino a tre milioni di abitanti, di dieci in quelle fino a sei milioni, e di dodici nelle altre.

Essa dura in carica fino alla rinnovazione del Consiglio.

ART. 11.

(*Elezione della Giunta*).

Gli assessori sono eletti, a scrutinio segreto, dal Consiglio regionale nel proprio seno, con l'intervento di almeno due terzi dei suoi membri. L'elezione ha luogo a maggioranza assoluta di voti, salvo quanto disposto dal seguente comma.

Se dopo due votazioni solo alcuni candidati hanno riportato la maggioranza assoluta dei voti, l'elezione degli altri è rinviata ad altra seduta, da tenersi entro otto giorni, nella quale si procede a votazione di ballottaggio. Nella votazione di ballottaggio sono proclamati eletti coloro che hanno riportato il maggior numero dei voti. Sono ammessi al ballottaggio candidati in numero doppio dei posti residui da ricoprire. A parità di voti sono ammessi i più anziani di età.

ART. 12.

(*Incompatibilità dei membri della Giunta*).

Non possono contemporaneamente far parte della Giunta ascendenti o discendenti, fratelli, coniugi, affini di primo grado, adottante o adottato.

ART. 13.

(*Adunanze della Giunta*).

La Giunta delibera con l'intervento del presidente e di almeno la metà degli assessori, a maggioranza assoluta di voti, salvo quanto dispone il 1° comma dell'articolo 25.

In caso di parità di voti prevale quello del presidente.

Le riunioni della Giunta non sono pubbliche.

ART. 14.

(*Compiti della Giunta*).

La Giunta regionale:

1°) rappresenta il Consiglio nell'intervallo delle sessioni;

2°) provvede alla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio;

3°) predispone il bilancio preventivo;

4°) delibera gli storni di fondi da un articolo all'altro di una stessa categoria del bilancio;

5°) cura l'accertamento delle entrate e ne vigila la riscossione;

6°) approva i progetti di lavori nei limiti dei piani di cui all'articolo 6, n. 7;

7°) delibera i contratti della Regione;

8°) delibera in materia di liti attive e passive, salvo quanto disposto dall'articolo 8, lettera *b*), e circa la rinuncia delle azioni iniziate in tali liti e le transazioni;

9°) esercita tutte le altre funzioni che non rientrano nella competenza del presidente e del Consiglio.

ART. 15.

(*Rendiconto annuale*).

La Giunta rende conto annualmente al Consiglio della propria attività.

ART. 16.

(*Deliberazioni di urgenza della Giunta*).

La Giunta può, sotto la propria responsabilità, prendere deliberazioni nelle materie indicate nei numeri 5 e seguenti dell'articolo 6 qualora l'urgenza, dovuta a causa nuova o posteriore all'ultima adunanza consigliare, sia tale da non permettere la convocazione del Consiglio.

Le deliberazioni suddette sono sottoposte, per la ratifica, al Consiglio regionale, nella sua prima successiva adunanza.

CAPO IV.

PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI DELLA REGIONE

ART. 17.

(*Pubblicazione delle deliberazioni*).

Le deliberazioni di cui all'articolo 16 e le altre d'interesse generale del Consiglio e della Giunta sono pubblicate integralmente nel *Bollettino Ufficiale* della Regione; ogni altra deliberazione è pubblicata per estratto.

CAPO V.

LE LEGGI REGIONALI

ART. 18.

(*Promulgazione delle leggi regionali*).

Le leggi regionali, con la menzione del visto del Commissario del Governo o della scadenza del termine stabilito dall'articolo 127, comma 1°. della Costituzione o della reiezione dell'impugnativa di cui all'articolo 21, sono promulgate facendo precedere il testo delle leggi dalla formula: « Il Consiglio regionale ha approvato » — « Il Presidente della Giunta regionale promulga ».

Al testo deve seguire la formula: « La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* regionale ».

« È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione ».

ART. 19.

(*Leggi regionali urgenti*).

È valida la dichiarazione di urgenza prevista dall'articolo 127, 2° comma, della Costituzione, ove sia stata espressa dalla maggioranza assoluta dei membri del Consiglio regionale, fermo il consenso del Governo.

ART. 20.

(*Pubblicazione delle leggi regionali*).

La pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali si effettua nei modi e termini che saranno stabiliti dallo Statuto di cui all'articolo 123 della Costituzione.

ART. 21.

(*Impugnativa delle leggi regionali*).

L'impugnativa prevista dall'articolo 127, ultimo comma, della Costituzione è proposta dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ove la legge regionale sia impugnata per contrasto con gli interessi di altre Regioni, l'impugnativa deve essere subito comunicata alle Regioni medesime.

CAPO VI.

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO ED I CONTROLLI

ART. 22.

(*Il Commissario governativo per la Regione*).

Il Commissario del Governo, che ha sede nel capoluogo della Regione, è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro dell'interno.

ART. 23.

(*Commissione di controllo*).

È istituita nel capoluogo di ogni Regione una Commissione di controllo amministrativo nominata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'interno.

La Commissione è costituita:

a) dal Commissario del Governo che la presiede;

b) da tre funzionari dei ruoli civili delle Amministrazioni statali di grado non inferiore al VII;

c) da un esperto nelle discipline amministrative designato dal Consiglio regionale.

Con lo stesso decreto sono nominati due supplenti, uno dei quali scelto nella categoria di cui alla lettera *b*) e l'altro in quella di cui alla lettera *c*).

I funzionari chiamati a far parte della Commissione di controllo sono esonerati da ogni obbligo di servizio presso l'Amministrazione di provenienza.

Un funzionario dei ruoli civili delle Amministrazioni dello Stato di grado non inferiore all'VIII, designato dal Commissario del Governo, disimpegna le funzioni di segretario.

La spesa per il funzionamento della Commissione è a carico dello Stato.

ART. 24.

(Controllo di legittimità sugli atti amministrativi degli organi regionali, esecutività delle deliberazioni – Rinvio; suo carattere definitivo, con esclusione del ricorso gerarchico).

Le deliberazioni degli organi regionali, eccettuate quelle relative alla mera esecuzione di provvedimenti già adottati e perfezionati ai sensi di legge, divengono esecutive se la Commissione di controllo non le rinvia nel termine di venti giorni dal ricevimento dei processi verbali, perché irregolari nella forma, o perché eccedono la competenza dell'organo che le ha adottate o perché contengono violazione di legge.

Il termine suddetto è di due mesi per le deliberazioni concernenti l'approvazione del bilancio.

Ove rilevi alcuni dei vizi di cui al primo comma, la Commissione può chiedere i necessari chiarimenti all'Amministrazione regionale. In tal caso essa dovrà adottare le proprie determinazioni entro venti giorni dal ricevimento delle controdeduzioni.

Il provvedimento di rinvio ha carattere definitivo.

ART. 25.

(Deliberazioni d'urgenza).

Le deliberazioni possono, per specifiche ragioni di urgenza, essere dichiarate immediatamente eseguibili col voto espresso dalla maggioranza assoluta dei membri assegnati al collegio deliberante.

Non oltre otto giorni dalla data dell'atto, ogni deliberazione adottata ai sensi del comma precedente deve essere inviata alla Commissione regionale di controllo, la quale, entro venti giorni dal ricevimento, deve rinviare con provvedimento definitivo quelle che ritenga illegittime.

In caso di mancato invio entro il termine prescritto, le deliberazioni s'intendono decadute.

ART. 26.

(Controllo di merito).

Il controllo di merito, esercitato dalla Commissione di cui all'articolo 23, è ammesso al solo effetto di promuovere, con richiesta motivata, il riesame, da parte del Consiglio regionale, delle deliberazioni riguardanti:

1°) il bilancio preventivo e gli storni di fondi da una categoria all'altra del bilancio stesso;

2°) le spese vincolanti il bilancio per oltre 5 anni;

3°) l'alienazione di immobili, di titoli del debito pubblico, di semplici titoli di credito e di azioni industriali, nonché la costituzione di servitù passive o di enfiteusi e la contrattazione di prestiti;

4°) l'acquisto di azioni industriali e gli impieghi di denaro, quando non si volgano alla compra di stabili o a mutui con ipoteche o a depositi presso gli istituti di credito autorizzati dalla legge o all'acquisto di titoli emessi o garantiti dallo Stato;

5°) le locazioni e conduzioni oltre i dodici anni.

CAPO VII.

UFFICI DELLA REGIONE

ART. 27.

(*Stato giuridico del personale*).

Lo Statuto regionale disciplina lo stato giuridico ed economico, le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità degli impiegati e salariati della Regione, e provvede all'organizzazione degli uffici regionali in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'Amministrazione.

CAPO VIII.

COMMISSIONE PARLAMENTARE - SOSTITUZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA - SCIOGLIMENTO DEL CONSIGLIO

ART. 28.

(*Commissione parlamentare*).

La Commissione prevista dall'articolo 126, comma 4°, della Costituzione è composta di otto deputati e di otto senatori eletti dalle rispettive Camere per la loro durata.

La Commissione elegge nel proprio seno il presidente e il segretario.

ART. 29.

(*Sostituzione del presidente e della Giunta regionale*).

La convocazione del Consiglio regionale per la sostituzione del presidente o della Giunta a termini dell'articolo 126 della Costituzione deve aver luogo entro quindici giorni dall'invito del Governo al presidente del Consiglio regionale.

ART. 30.

(*Decreti di scioglimento dei Consigli regionali*).

I decreti di scioglimento dei Consigli regionali sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e comunicati alla Camera dei Deputati e al Senato.

TITOLO II.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 31.

(*Decentramento dei servizi regionali – Statuto regionale*).

Entro un anno dall'insediamento della prima amministrazione regionale, la Giunta sottoporrà all'approvazione del Consiglio lo Statuto della Regione previsto dall'articolo 123 della Costituzione.

Fino a quando lo Statuto regionale non sia stato approvato ai sensi del comma 2° del citato articolo 123, si osservano, in quanto applicabili, per la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti sul *Bollettino Ufficiale* della Regione, le norme relative alla pubblicazione delle leggi e dei regolamenti statali.

Successivamente alla emanazione delle leggi della Repubblica che, a norma dell'VIII disposizione transitoria della Costituzione, dovranno regolare il passaggio delle funzioni statali attribuite alle Regioni, la Giunta proporrà al Consiglio un piano particolareggiato di decentramento dei servizi della Regione.

ART. 32.

(*Approvazione del regolamento di cui all'articolo* 4).

Il primo Consiglio regionale approverà, entro sei mesi dal suo insediamento, il regolamento di cui all'articolo 4.

Fino a quando il regolamento suddetto non sia stato approvato, sono estese al Consiglio regionale, in quanto applicabili, le norme del regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, che disciplinano, per il Consiglio provinciale, le materie contemplate dal primo comma del precedente articolo 2.

ART. 33.

(*Costituzione degli uffici regionali – Personale*).

Le Regioni provvederanno alla prima costituzione dei propri uffici con personale

temporaneamente comandato dalle Amministrazioni dello Stato o, ove occorra, degli enti locali.

ART. 34.

(*Ruolo regionale – Vacanze*)

Con legge della Regione saranno adottate le norme per l'inquadramento nel ruolo regionale del personale delle Amministrazioni dello Stato e di quelle degli enti locali che faccia domanda di passaggio alla Regione.

In caso di vacanza di posti in organico, la Regione potrà chiedere alle suddette Amministrazioni l'assegnazione di personale statale temporaneamente comandato.

Il personale da comandare a norma del precedente comma e dell'articolo 33 sarà scelto dalle Amministrazioni di appartenenza.

ART. 35.

(*Personale comandato – Funzioni e trattamento economico*).

Il personale comandato presso gli uffici regionali a norma degli articoli 33 e 34 avrà funzioni adeguate a quelle svolte presso le Amministrazioni di appartenenza e trattamento economico non inferiore a quello spettante al personale di pari grado in servizio presso le Amministrazioni stesse.

ART. 36.

(*Locali*).

Fino a quando la Regione non disponga di sede propria, gli organi regionali e gli uffici che ne dipendono direttamente avranno sede provvisoria nel capoluogo della Regione in locali dell'Amministrazione provinciale.

ART. 37.

(*Trasferimento di uffici dallo Stato alla Regione*).

Il passaggio dallo Stato alla Regione di uffici che attendono a compiti riflettenti le materie di cui all'articolo 117 della Costituzione sarà disposto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro competente, udito il Consiglio regionale.

ART. 38.

(*Entrata in vigore nella Regione delle leggi dello Stato*).

Le leggi della Repubblica che stabiliscono principî fondamentali nelle materie indicate nell'articolo 117 della Costituzione entre-

ranno immediatamente in vigore nelle Regioni. I Consigli regionali dovranno apportare alle leggi regionali le conseguenti necessarie modificazioni.

ART. 39.

(*Contravvenzioni ai regolamenti regionali*).

Per le contravvenzioni ai regolamenti regionali si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti per le contravvenzioni ai regolamenti provinciali.

ART. 40.

Le norme relative all'organizzazione interna delle Regioni contenute nella presente legge, avranno vigore fino all'approvazione degli Statuti previsti dall'articolo 123 della Costituzione.